



Regolamento per l'incasso dei contributi annuali di iscrizione

Approvato con Delibera G/15 del 26.3.2025, modificato con delibera G/54 del 30.6.2025

Il presente Regolamento si propone di disciplinare il procedimento di riscossione dei contributi annuali di iscrizione ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera l) della Legge n. 56 del 1989 (il Consiglio Regionale dell'Ordine "provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette") e dell'art. 28, comma 6, lettera h) della medesima Legge (il Consiglio Nazionale dell'Ordine "determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo [...] I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine").

Art. 1

Definizione di contributo annuale d'iscrizione

Per contributo annuale di iscrizione s'intende la somma che ogni iscritto all'Ordine degli Psicologi della Toscana deve pagare ogni anno solare, a partire dall'anno di iscrizione, fino al momento della cancellazione.

Art. 2

Determinazione dell'importo del contributo annuo d'iscrizione

La misura del contributo annuale di iscrizione per gli iscritti all'Albo degli psicologi è fissata ogni anno dal Consiglio Nazionale con apposita delibera. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana definisce, con apposita delibera e nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio Nazionale, l'importo del contributo che gli iscritti dovranno corrispondere nell'anno successivo nonché l'importo dovuto dai nuovi iscritti relativi ai rimborsi spese per la prima iscrizione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana ha la facoltà di stabilire a favore di specifiche categorie di professionisti, un contributo di ammontare diverso o l'esenzione dal pagamento.

Art. 3

Scadenza del versamento

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine degli Psicologi della Toscana è il 28 febbraio di ciascun anno, salve diverse disposizioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e/o del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, da comunicare agli iscritti.



Art. 4

Titolari dell'obbligo di pagamento

Tutti gli iscritti all'Ordine degli Psicologi della Toscana sino alla data del 31 dicembre di ogni anno sono tenuti al pagamento del relativo contributo annuale di iscrizione.

Gli iscritti che intendano trasferirsi ad altro Ordine Territoriale devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine degli Psicologi della Toscana.

In caso di trasferimenti da/per altro Ordine valgono le disposizioni di seguito elencate:

- a) i provenienti da altro Ordine Territoriale, iscritti all'Ordine degli Psicologi della Toscana entro il 31 dicembre, sono tenuti a pagare il contributo dell'anno in corso all'Ordine di provenienza; corrisponderanno, invece, all'Ordine degli Psicologi della Toscana il contributo di iscrizione a partire dall'anno successivo a quello del trasferimento;
- b) gli iscritti che hanno richiesto all'Ordine degli Psicologi della Toscana il nulla osta per il trasferimento ad altro Ordine Territoriale sono tenuti a pagare il contributo dell'anno in corso per l'intero importo; corrisponderanno, invece, all'Ordine di destinazione il contributo di iscrizione a partire dall'anno successivo a quello del trasferimento.

Art. 5

Cancellazione dall'albo e decadenza dell'obbligo di pagamento

La cancellazione dall'albo avviene quando ricorrono i casi previsti dall'art. 11 della Legge n. 56 del 1989.

Agli iscritti che intendano cancellarsi dall'albo entro il 31 dicembre di ogni anno e presentano la domanda entro tale data, previa delibera assunta nella prima riunione del Consiglio, è garantita la decadenza dal pagamento della quota dell'anno successivo. Solo in questo caso all'iscritto non sarà richiesto il pagamento della quota per l'anno in corso. Successivamente a tale data la cancellazione avrà decorrenza dalla data della deliberazione del Consiglio, fermo restando l'obbligo, da parte dell'iscritto, di versare la quota riferita all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione, oltre eventuali contributi arretrati non saldati.

L'obbligo di pagamento del contributo annuale cessa, perciò, dall'anno successivo a quello di cancellazione.

L'accoglimento dell'istanza di cancellazione dall'Albo pervenuta da un iscritto non in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione dovute all'Ordine non comporta la rinuncia al recupero delle stesse.

Art. 6

Avvisi di pagamento

Almeno 15 giorni prima della data di scadenza del pagamento, l'Ordine invia l'avviso per l'incasso del contributo annuale a tutti gli iscritti titolari dell'obbligo di pagamento.



La richiesta di pagamento viene inviata agli iscritti mediante posta elettronica ordinaria (e-mail) o posta elettronica certificata (p.e.c.) o altro mezzo di comunicazione non oneroso e facilmente fruibile.

L'avviso riporta i dati necessari per seguire correttamente e agevolmente il pagamento:

- l'indicazione dell'importo dovuto;
- la data di scadenza;
- le modalità per effettuare il versamento.

È onere degli iscritti aggiornare costantemente i propri recapiti, nonché attivare e comunicare all'Ordine un indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.), al fine di garantire il corretto recapito della corrispondenza.

Qualora l'iscritto non riceva l'avviso per la riscossione del contributo annuale, sarà suo onere contattare l'Ordine e attivarsi al fine di regolarizzare la sua posizione contributiva.

L'incasso delle quote avviene, come previsto all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. n. 82 del 2005, mediante il sistema "pagoPA".

Sul sito dell'Ordine degli Psicologi della Toscana verranno comunque pubblicate tutte le informazioni necessarie per effettuare il pagamento del contributo.

Art. 7

Verifiche di pagamento e solleciti

L'Ordine degli Psicologi della Toscana provvede ad effettuare periodicamente la verifica dei pagamenti dei contributi annuali di iscrizione e, entro il 30 Giugno di ogni anno, invia i solleciti di pagamento a tutti gli iscritti che non risultano avere provveduto al versamento della quota annuale e/o delle precedenti, invitandoli a corrispondere l'importo dovuto.

L'Ordine si riserva di inviare tali solleciti mediante posta elettronica ordinaria (e-mail) o posta elettronica certificata (p.e.c.) o altro mezzo di comunicazione non oneroso e facilmente fruibile.

Successivamente alla scadenza del termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine, l'iscritto inadempiente è tenuto al pagamento dell'importo dovuto, maggiorato delle spese di procedura, quantificate in € 15,00 per ogni anno di morosità. È fatta al Consiglio dell'Ordine la facoltà di stabilire, per situazioni collettive, gravi ed emergenziali l'esenzione dal pagamento delle spese di procedura.

Il Tesoriere ha la facoltà di prevedere, in caso di situazioni gravi e motivate la rateizzazione del debito pregresso per gli iscritti inadempienti per più annualità.

Art. 8

Intimazione di pagamento, formale messa in mora e riscossione coattiva

Entro il 31 Agosto di ogni anno, l'Ordine degli Psicologi della Toscana invia agli iscritti ancora inadempienti, l'intimazione di pagamento per i contributi dovuti, a mezzo posta elettronica certificata



(p.e.c.) o raccomandata a/r. In caso di mancato pagamento entro il termine indicato, tale intimazione costituisce:

- formale messa in mora, ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile;
- inizio della procedura di riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera l) della Legge n. 56 del 1989;
- avvio d'ufficio del procedimento disciplinare per morosità dinanzi al Consiglio, ai sensi dell'art. 26 comma 2 Legge n. 56 del 1989.

Alla costituzione in mora senza che segua il pagamento dell'importo, l'Ordine dà tempestivamente inizio alle procedure di riscossione coattiva tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni o altra ditta autorizzata al recupero dei crediti o tramite un legale con addebito ulteriore delle relative spese legali e accessorie sostenute dall'Ordine per il recupero del credito.

Art. 9

Sanzioni disciplinari per iscritti morosi

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 Legge n. 56 del 1989, gli iscritti morosi per oltre due anni sono soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

L'applicazione di tale sanzione avviene secondo il procedimento di cui all'art. 27 della Legge sopra citata.

L'indicazione della sanzione, ove applicata, viene riportata sull'Albo.

La sospensione viene revocata con delibera del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto all'Ordine le somme dovute, ovvero risulti essere moroso per meno di due annualità.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

A coloro che risultino sospesi dall'esercizio professionale, fino alla revoca di tale sanzione, è preclusa ogni forma di collaborazione istituzionale con l'Ordine.

Art. 10

Stralcio dei contributi

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, su proposta del Consigliere Tesoriere, delibera, almeno in sede di approvazione del Rendiconto consuntivo annuale, la cancellazione dei crediti vantati nei confronti degli iscritti qualora sussista almeno una delle seguenti cause:

- a. prescrizione del credito;
- b. morte dell'iscritto moroso, in tal caso si procede all'integrale cancellazione anche delle quote maturate prima della data del decesso;
- c. comunicazione di inesigibilità da parte del soggetto a cui è stato affidato il procedimento di riscossione coattiva;
- d. irreperibilità dell'iscritto.



Le delibere di stralcio dei contributi sono trasmesse entro il 30 Settembre al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in attuazione della Circolare attuativa del Regolamento di riscossione dei contributi annuali dello stesso Consiglio Nazionale, approvato nella seduta del 26 novembre 2021 con delibera n. 68.

Art. 11

Pagamenti incompleti ed eccedenze

Qualora fosse riscontrata una differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato dall'iscritto a titolo di quota di iscrizione, l'Ordine procederà secondo le seguenti modalità:

- a) ove sia stato versato un importo superiore al dovuto, l'eccedenza verrà rimborsata all'iscritto mediante bonifico bancario se superiore o uguale a € 5,00;
- b) ove sia stato pagato un importo inferiore al dovuto, la quota non si considera corrisposta e la differenza sarà richiesta nei successivi solleciti di pagamento;
- c) ove l'iscritto sia moroso per più annualità e corrisponda un importo non sufficiente a coprire l'intero credito, la cifra versata sarà in ogni caso imputata al debito più risalente nel tempo;
- d) ove l'iscritto moroso per più annualità effettui un pagamento dal quale non si evinca l'annualità corrisposta, la cifra versata sarà imputata al debito più risalente nel tempo.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno 01 Aprile 2025 e sarà pubblicato sul sito dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.